



COMUNE DI SAMONE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 30.03.2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.12.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 14.12.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.11.2023

Sommario

<i>TITOLO I – ATTRIBUZIONI E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA</i>	5
<i>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
<i>ART. 1</i>	5
<i>Oggetto</i>	5
<i>ART. 2</i>	5
<i>Competenze</i>	5
<i>ART. 3</i>	5
<i>Autorizzazioni</i>	5
<i>CAPO II – SERVIZI CIMITERIALI</i>	5
<i>ART. 4</i>	5
<i>Gestione dei servizi e responsabilità</i>	5
<i>ART. 5</i>	6
<i>Servizi gratuiti e a pagamento</i>	6
<i>ART. 6</i>	6
<i>Tariffe</i>	6
<i>ART. 7</i>	6
<i>Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti</i>	6
<i>ART. 8</i>	7
<i>Lutto cittadino ed esequie pubbliche</i>	7
<i>ART. 9</i>	7
<i>Atti a disposizione del pubblico</i>	7
<i>ART. 10</i>	7
<i>Atti riservati</i>	7
<i>ART. 11</i>	8
<i>Richiedente il servizio</i>	8
<i>ART. 12</i>	8
<i>Imprese private operanti nel settore funerario</i>	8
<i>CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI</i>	8
<i>ART. 13</i>	8
<i>Depositi di osservazione-obitori, camera mortuaria</i>	8
<i>TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE</i>	8
<i>CAPO I - CIMITERI</i>	8
<i>ART. 14</i>	9
<i>Disposizioni generali</i>	9
<i>ART. 15</i>	9
<i>Ammissione nel cimitero comunale</i>	9
<i>ART. 16</i>	9

<i>Lapidi</i>	9
ART. 17.....	10
<i>Lapidi relative alla tumulazione</i>	10
CAPO II – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	10
ART. 18.....	10
<i>Accesso al cimitero per lavori</i>	10
ART. 19.....	10
<i>Modalità di esecuzione dei lavori</i>	10
ART. 20.....	11
<i>Rimozione di manufatti e ornamenti</i>	11
CAPO III – POLIZIA CIMITERIALE.....	11
ART. 21.....	11
<i>Orario</i>	11
ART. 22.....	11
<i>Disciplina dell'ingresso</i>	11
CAPO IV – PRATICHE FUNERARIE.....	11
ART. 23.....	11
<i>Inumazioni</i>	11
ART. 24.....	12
<i>Tumulazione</i>	12
ART. 25.....	12
<i>Deposito provvisorio</i>	12
ART. 26.....	13
<i>Esumazioni ordinarie</i>	13
ART. 27.....	13
<i>Esumazioni straordinarie</i>	13
ART. 28.....	14
<i>Estumulazioni</i>	14
Articolo 29.....	14
<i>Ossario comune</i>	14
ART. 30.....	14
<i>Oggetti rinvenuti</i>	14
ART. 31.....	14
<i>Disponibilità dei materiali</i>	14
ART. 32.....	15
<i>Cremazione</i>	15
ART. 33.....	15
<i>Urne cinerarie</i>	15
ART. 34.....	16
<i>Destinazione delle ceneri</i>	16

ART. 35.....	16
<i>Affidamento familiare delle ceneri</i>	16
ART. 36.....	16
<i>Dispersione delle ceneri</i>	16
ART 37.....	17
<i>Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione</i>	17
TITOLO III – CONCESSIONI	17
CAPO I – DISCIPLINA DELLE SEPOLTURE PRIVATE	17
ART. 38.....	17
<i>Sepulture private</i>	17
ART. 39.....	18
<i>Catasto cimiteriale</i>	18
ART. 40.....	18
<i>Concessioni cimiteriali</i>	18
ART. 41.....	18
<i>Procedimento della concessione</i>	18
ART. 42.....	19
<i>Diritto di sepoltura</i>	19
ART. 43.....	20
<i>Durata delle concessioni</i>	20
ART. 44.....	20
<i>Rinnovo</i>	20
ART. 45.....	20
<i>Decadenza</i>	20
ART. 46.....	21
<i>Revoca</i>	21
ART. 47.....	21
<i>Rinuncia</i>	21
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	22
ART. 48.....	22
<i>Norme transitorie</i>	22
ART. 49.....	22
<i>Abrogazione norme precedenti</i>	22

TITOLO I – ATTRIBUZIONI E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale.
2. Gli enti, organi e singoli soggetti che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.
3. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

ART. 3

Autorizzazioni

1. L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura, alla tumulazione o alla cremazione dopo aver acquisito il certificato di morte dalle Autorità competenti secondo le norme vigenti.

CAPO II – SERVIZI CIMITERIALI

ART. 4

Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce i servizi di gestione del cimitero e quelli relativi alle operazioni cimiteriali, rispettivamente in amministrazione diretta e a mezzo di affidamento a terzi

soggetti titolari delle qualifiche e dei requisiti ritenuti idonei secondo le disposizioni di legge vigente.

2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Il Comune provvede a propria cura e spese alla manutenzione e alla cura generale del cimitero.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi pubblici:
 - a) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - b) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - c) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - d) le tumulazioni di resti mortali in ossari privati;
 - e) le tumulazioni/inumazioni di urne cinerarie e la dispersione delle ceneri;
 - f) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - g) la manutenzione delle sepolture private;
 - h) le ulteriori e diverse prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

ART. 6

Tariffe

1. Le tariffe per la resa dei servizi di cui all'art. 4, comma secondo, lettere a), b), c), d), e) e h) sono determinate annualmente a mezzo di apposita deliberazione dell'Organo esecutivo, in considerazione del piano economico finanziario applicato al Comune dall'appaltatore, secondo il principio generale di copertura dei costi dei servizi ai sensi dell'art. 9, comma primo della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.
2. Le tariffe in vigore alla data di approvazione del presente Regolamento sono applicate fino alle successive revisioni periodiche.
3. Le tariffe per la resa dei servizi di cui all'art. 4, comma secondo, lettera f) sono determinate nella misura che segue:
 - Concessioni di loculi Euro 1.000,00-
 - Concessioni di celletta cineraria/ossario Euro 300,00-
 - Concessioni di ossario/cinerario di famiglia – 4 posti Euro 1.000,00-

ART. 7

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro e alla cremazione per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo

le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. e s.m.i.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento. Inoltre entro tre giorni dall'inumazione comune sulla fossa è posto un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene possibilmente ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.

ART. 8

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

4. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
5. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
6. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del paese e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
7. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
8. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

ART. 9

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - copia del presente Regolamento;
 - l'elenco aggiornato o la planimetria delle file dei cimiteri soggetti ad esumazione ordinaria;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali.

ART. 10

Atti riservati

1. Le notizie riguardanti le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

ART. 11
Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiedere un servizio e per concordarne le modalità si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 12
Imprese private operanti nel settore funerario

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari. È comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 13
Depositi di osservazione-obitori, camera mortuaria

1. Il Comune di Samone provvede al deposito di osservazione e al locale obitorio nelle camere mortuarie.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nei depositi di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. La salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione e fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

ART. 14
Disposizioni generali

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune che vi provvede tramite l'Ufficio Tecnico comunale ovvero tramite il Sindaco sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
2. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti abortivi, sono appaltate a ditte specializzate, le quali agiscono su indicazione dell'Ufficio demografico e sotto la supervisione del personale del Servizio Tecnico e Cantiere comunale ovvero del Sindaco.
3. Ogni cimitero ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero stesso.
4. È ammesso il deposito provvisorio del feretro contenente il defunto in un loculo, unicamente in casi eccezionali, per il tempo strettamente indispensabile per la documentazione necessaria alla destinazione finale.
5. Nel cimitero si mantiene un comportamento adeguato al luogo.

ART. 15
Ammissione nel cimitero comunale

1. Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché:
 - a) già residenti nel Comune di Samone per un periodo non inferiore a 15 anni;
 - b) già residenti nel Comune di Samone ma che, in quanto ospiti in case di riposo situate in altri Comuni, sono state iscritte in quei registri anagrafici.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Si riserva deroga al Sindaco per casi specifici.

ART. 16
Lapidi

1. I soggetti interessati alla posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento, o l'impresa da loro incaricata, dovranno presentare una semplice dichiarazione di inizio lavori, accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno quotato e in scala delle opere da eseguirsi. Il disegno anzidetto non necessita della firma di professionista abilitato.
2. Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
3. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure: lunghezza cm 220, larghezza cm 80, altezza massima cm 110. La superficie coperta della tomba non può essere superiore al 70%.

4. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle lapidi purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
5. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.

ART. 17

Lapidi relative alla tumulazione

1. Il concessionario dovrà provvedere a far incidere, a proprie spese, sulla targa in marmo esterna, le iscrizioni. Trascorso il periodo di concessione le targhe restano di proprietà dei concessionari o degli eredi, i quali potranno ritirarle entro il termine di un mese, dopodiché il Comune disporrà di tali beni.

CAPO II – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ART. 18

Accesso al cimitero per lavori

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. È vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
4. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori alle tombe è concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate festive e nel periodo compreso fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.
5. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

ART. 19

Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
3. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione

degli interessati per un periodo di un mese, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

4. Nel caso in cui le lapidi si trovino in uno stato precario di staticità il Comune avvisa il concessionario che provvederà al ripristino entro 10 giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di un mese, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

ART. 20

Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso negligenza degli interessati.

CAPO III – POLIZIA CIMITERIALE

ART. 21

Orario

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne; eventuali deroghe agli orari vengono autorizzate di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

ART. 22

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap; per motivi di età e salute il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli privati indicando l'orario e il percorso.
2. E' vietato l'ingresso a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida, nonché chiunque con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbi la quiete o offenda la sacralità del luogo.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo

CAPO IV – PRATICHE FUNERARIE

ART. 23

Inumazioni

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre.
2. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
3. Le sepolture per inumazioni si effettuano nei campi comuni a rotazione, senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati.
4. L'inumazione avviene subito dopo la celebrazione del funerale, ove non sia richiesta dai familiari altra destinazione.
5. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione in concessione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassetine.
6. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 24 ***Tumulazione***

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempre che il processo di mineralizzazione si sia completato.

ART. 25 ***Deposito provvisorio***

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo/tomba che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;

- e) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie.
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
 4. La tariffa è quantificata in maniera forfettaria attribuendo al deposito un costo fisso che va a coprire i costi legati alla tumulazione del feretro ed alla sua estumulazione.
 5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a disporre l'inumazione della salma in campo comune.

ART. 26 ***Esumazioni ordinarie***

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni straordinarie e vengono disposte d'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. Il Comune avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari del defunto, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso.
3. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dagli addetti cimiteriali.
4. Laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, i resti mortali non completamente mineralizzati possono essere avviati alla cremazione su disposizione del Sindaco, con costi a carico del Comune.
5. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune.
6. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo disposizioni di legge.

ART. 27 ***Esumazioni straordinarie***

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo ordinario inumazione. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione unicamente per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari non si eseguono nei mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio; le esumazioni straordinarie sono eseguite secondo disposizioni di legge. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata al Comune e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.
5. I costi delle esumazioni straordinarie sono a completo carico del richiedente.

ART. 28 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
3. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
4. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, su disposizione del Sindaco e con costi a carico del Comune, sono avviati all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco.

Articolo 29 **Ossario comune**

1. L'ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

ART. 30 **Oggetti rinvenuti**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune, prima che avvenga l'operazione cimiteriale.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato fra gli atti del Comune.
3. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.

ART. 31 **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepulture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in proprietà del comune che può impiegarli in opere di

miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ART. 32 **Cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. È istituito presso l'amministrazione comunale di Samone Ufficio Anagrafe il "Registro comunale per la cremazione". I soggetti che intendono rendere nota la propria determinazione di essere cremati dopo la morte, possono, oltre a ricorrere a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130, richiedere l'iscrizione al Registro al Comune di Samone. Nel registro devono comparire:
 - a) i dati anagrafici dei soggetti che vogliono dichiarare la scelta al trattamento di cremazione;
 - b) la dichiarazione della scelta al trattamento di cremazione;
 - c) la firma dei soggetti di cui alla lettera a);
 - d) luogo e data della scelta di cui alla lettera b)
 - e) l'autenticazione della firma a cura del funzionario comunale incaricato.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto che intenda modificare la propria scelta può richiedere la cancellazione del suo nome dal Registro di cui al comma 2 secondo modello di cancellazione a disposizione presso l'ufficio Anagrafe.
4. Il costo della cremazione di cadavere è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla Legge 28.02.2001 n. 26.
5. La dichiarazione di volontà sottoscritta e autenticata ai sensi del presente articolo ha efficacia secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e non trova applicazione soltanto nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione contraria autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione al registro.

ART. 33 **Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

ART. 34
Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

ART. 35
Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero dopo sei mesi dalla rinuncia possono essere disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

ART. 36
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;

- c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
 4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
 5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

ART 37

Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – DISCIPLINA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 38

Sepulture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento.
3. Le sepulture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - d) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettoni ossario o urne cinerarie;
 - e) posto ossario e cinerario in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassettoni ossario o urne cinerarie.
4. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepulture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del

defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.

5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

ART. 39 **Catasto cimiteriale**

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dal Comune. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

CAPO II – DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CONCESSORIO

ART. 40 **Concessioni cimiteriali**

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa individuata all'art. 6, comma terzo del presente regolamento.

ART. 41 **Procedimento della concessione**

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta al Comune in carta legale, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande
3. La concessione per i loculi e le cellette-ossario o cinerarie può essere rilasciata solo in presenza di salma, resti mortali o ceneri, con la possibilità di richiedere una concessione contigua anche in assenza di salma.
4. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dall'Ufficio Anagrafe mediante sottoscrizione dell'atto relativo che deve indicare:
 - il tipo di concessione e la sua identificazione;
 - la durata;

- la persona titolare della concessione;
- gli obblighi e oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ART. 42
Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile *ex lege*; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - a) il coniuge;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziano;
 - f) il parente più prossimo più anziano.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare un familiare quale nuovo concessionario la concessione verrà assunta dal Comune.
4. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
5. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta.
6. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - a) l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - b) il coniuge, con i suoi genitori;
 - c) i coniugi dei discendenti.
7. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
8. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerenzze. Le benemerenzze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare

la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.

9. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
10. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo".

ART. 43

Durata delle concessioni

1. Le concessioni per le sepolture private sono a tempo determinato:
 - a) anni 30 per i loculi;
 - b) anni 30 per le cellette per ossari e per urne cinerarie;
 - c) anni 30 per loculi ossario/cinerario di famiglia;
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.
3. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 30 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.
4. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiarare la decadenza se accertata l'estinzione della famiglia; il comune può porre a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei Cimiteri. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decadenza della concessione.

ART. 44

Rinnovo

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, il Comune avviserà i concessionari, o i loro successori aventi diritto, della possibilità di chiedere il rinnovo della concessione in essere per uguale periodo.
2. Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero, previo pagamento della relativa tariffa in vigore al momento del rinnovo e nel rispetto delle esumazioni ordinarie.

ART. 45

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura non sia stata occupata entro 180 giorni dalla data della concessione da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, salvo che per le concessioni in corso all'atto del presente regolamento.

- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo del Comune.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
 4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.
 5. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

ART. 46 **Revoca**

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale revocare le concessioni cimiteriali di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene disposta dal Funzionario competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

ART. 47 **Rinuncia**

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Funzionario preposto al Servizio.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.

4. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 48

Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente, senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.

ART. 49

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dall'Amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Allegato "A"

Lapidi in campi
di inumazione

